

REGIONE SICILIANA – Comune di RADDUSA (Prov. CT)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

| | |
|---|---|
| N. 33 del Reg. Data 21/09/2015 | Oggetto: Sentenza Tribunale civile di catania 3644/14 in favore di Cunsolo Giuseppe riconoscimento debito fuori bilancio |
|---|---|

L'anno **duemilaquindici** giorno **ventuno** del mese di **settembre** alle ore **17:30** e seguenti, nella solita Sala delle adunanze consiliari di questo Comune suddetto, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 16/09/2015 prot. n. 08112 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria. Presiede la seduta il Sig. Macaluso Salvatore. Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. **10** e assenti, sebbene invitati, n. **05**, come segue:

| CONSIGLIERI | Pres | Ass | CONSIGLIERI | Pres | Ass |
|---------------------------|----------|----------|---------------------------|----------|----------|
| SBERNA FILIPPO | | X | DI PAOLA VITO | X | |
| MARGHERONE IGNAZIO | X | | CIGNA ATTILIO | X | |
| PAGANA CARMELA | X | | CARDACI PROSPERO | X | |
| LA MASTRA FILIPPO | X | | CURRAO SALVATORE | | X |
| PARLACINO GIUSEPPE | | X | RAPISARDA MARIO | X | |
| ALLEGRA LUIGI G. | X | | MACALUSO SALVATORE | X | |
| VIRZI' CONO C. | | X | RENDA GIORGIO | X | |
| MARINO GIUSEPPE | | X | | | |

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 O. A. EE. LL.) i Signori:
 Per l'Amministrazione sono presenti: **Ass. Rapisarda-Cigna**
 Con la partecipazione del Segretario Comunale **Dott.^{ssa} Francesca Sinatra**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
 Vengono nominati scrutatori i Signori: **Pagana-Cardaci-La Mastra**.



Il Presidente passa alla trattazione del 3° punto posto all'o.d.g., avente per oggetto:
" Sentenza Tribunale civile di catania 3644/14 in favore di Cunsolo Giuseppe riconoscimento debito fuori bilancio".

Si allontanano i consiglieri Cigna e Margherone – presenti n. 08.

Il Responsabile del Contenzioso, dott. Moschetti S., relaziona in merito.

Il Cons. Pagana ribadisce quanto manifestato nella precedente seduta e cioè di verificare la delibera della Corte dei Conti n. 189 del 2014/PAR della Sicilia adunanza del 25/09/2014, dalla quale si evince che non è possibile procedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio nel corso dell'esercizio provvisorio.

Il dott. Moschetti sostiene che bisogna rispettare il pagamento per evitare eventuali nuove spese.

Il Revisore dei Conti, dott. A. Ferraro, afferma che di fronte ad una sentenza esecutiva di condanna al pagamento bisogna pagare per evitare nuovi oneri aggiuntivi.

Il Cons. Pagana rimane dubbiosa di fronte all'imputazione della relativa spesa nei capitoli (Stipendi per sorte capitale e Debiti fuori f/b per interessi e spese legali), perchè in contrasto con le indicazioni date , a suo tempo, dalla Corte dei Conti.

Interviene ancora il **Revisore dei Conti** per chiarire e rassicurare su quanto testé detto dal Cons. Pagana.

Il Cons. La Mastra chiede di inserire una propria relazione (all. A), corredata da tutti gli allegati, che devono fare parte integrante di questa delibera e dichiara che copia di questi documenti verranno trasmessi dallo stesso alla Procura della Repubblica di Caltagirone e alla Procura della Repubblica di Catania.

Il Cons. Allegra dichiara: "Questo Consiglio, nel passato, ha approvato diversi debiti fuori bilancio con una certa serenità; per quanto riguarda questo debito specifico, da quanto è stato detto nel C.C. e da quanto è stato allegato agli atti, ci sono delle incongruenze , delle possibili omissioni e responsabilità su come si è arrivati a questa sentenza. Pertanto, essendo, a mio giudizio, a monte del debito stesso, presenti dubbi e perplessità, il sottoscritto si astiene dall'approvazione e invita l'Amministrazione a essere nel futuro più vigile per quanto riguarda i problemi collegati al contenzioso".

Il Cons. Rapisarda dichiara: "Come consigliere di questa maggioranza, sentiti i pareri del dott. Moschetti e del nostro revisore dei Conti, mi corre l'obbligo di riconoscere questo debito fuori bilancio".

Il Cons. Pagana dichiara: "Premesso che i lavoratori devono essere pagati, come questa situazione nel futuro ce ne saranno diverse, mentre il Cons. Allegra faceva un invito all'Amministrazione, io faccio un invito a lei, come Responsabile dell'Anticorruzione, di occuparsi e di chiarire la situazione del contenzioso coi dipendenti comunali. Comunque mi astengo dal votare questo punto per le perplessità espresse nei precedenti interventi".



Non avendo nessun altro Consigliere chiesto la parola, il Presidente mette ai voti la proposta e l'esito della votazione è il seguente:

- Consiglieri presenti ed aventi diritto al voto n. 08;
- voti favorevoli n. 05;
- contrari n. 01 (La Mastra).
- astenuti n. 02 (Pagana e Allegra).

Per tanto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito i superiori interventi;

Visto l'esito della superiore votazione;

Vista la proposta di deliberazione, a firma del dott. Moschetti Sebastiano;

Ritenuto che nulla osta all'approvazione della medesima;

Ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Visto l'O.R.E.L. vigente in Sicilia;


DELIBERA

di approvare, siccome con la presente approva, la proposta di deliberazione, avente ad oggetto: " Sentenza Tribunale civile di catania 3644/14 in favore di Cunsolo Giuseppe riconoscimento debito fuori bilancio".

Indi, il Presidente sottopone ai voti l'immediata esecutività della delibera, che viene accolta con 5 voti favorevoli, 2 astenuti e uno contrario come prima.

Pertanto la presente deliberazione è immediatamente esecutiva

A le ore 18:35 la seduta è sciolta.



COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060

FAX 095/662982

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

| | |
|----------------------------|---|
| N. 15 Data: 12-08-15 | OGGETTO: Sentenza Tribunale Civile di Catania Sezione Lavoro n. 3644/2014 in favore di Cunsolo Giuseppe. Riconoscimento debito fuori bilancio. |
|----------------------------|---|

Su proposta del Sindaco



Visto
[Signature]

Pareri

ai sensi del decreto Legislativo n. 267/2000 – come recepito dalla L. R. n. 30/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

Li 12/08/2015

[Signature]
Il Capo Area
(Dr. Sebastiano Moschetti)

Per quanto concerne la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.

Li 18-08-2015

[Signature]
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Grazia Sofia Giangrasso)



COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040

☎ 095/662060

C.F. 82001950870

FAX 095/662982

AREA AMMINISTRATIVA (Ufficio del Contenzioso)

PROPOSTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Sentenza Tribunale Civile di Catania Sezione Lavoro n. 3644/2014 in favore di Cunsolo Giuseppe. Riconoscimento debito fuori bilancio.

Il Capo Area

Premesso che:

- Con ricorso presso il Tribunale di Catania – Sez. Lavoro, pervenuto in data 01/09/2011 prot. n. 9760, il Sig. Cunsolo Giuseppe ricorreva contro questo Ente per ottenere il pagamento dell'indennità di posizione relativa agli anni 2003,2004,2005,2006;

- con sentenza n. 3644/2014, pervenuta in data 13/05/2015 prot. 4179, il Giudice del Tribunale di Catania Sez. lavoro ha accolto il ricorso condannando il Comune di Raddusa, contumace, a pagare al ricorrente la somma di €. 19.831,96 oltre interessi legali al soddisfo, spese di giudizio, pari ad €. 2.010,00 oltre Iva, Cpa e spese generali, da distrarre in favore dell'Avv. Santo Li Volsi;

Considerato che la mancata liquidazione del debito è sicuramente causa di maggiore danno per l'Ente sia in termini di interessi legali che in spese per successive azioni esecutive;

Dato atto che si rileva la ipotesi del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett.A) del d.lvo n. 267/2000 e s.m.i. proveniente da sentenze passate in giudicato;

Ritenuto che abbisogna procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio individuando le risorse necessarie nei vari capitoli del redigendo bilancio 2015 per un totale complessivo di €. 27.463,10;

Visto l'art. 193, comma 3, del dlgs 267/2000 che prevede la possibilità di utilizzare tutte le entrate in disponibilità di bilancio, per il finanziamento di debiti f.b. scaturenti da sentenze esecutive;

Visto il D. Lgs 267/2000;



Visto l'O.A.EE.LL

PROPONE

- 1) di prendere atto della suddetta sentenza;
- 2) Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 il debito fuori bilancio in favore del Sig. Cunsolo Giuseppe, scaturente dalla Sentenza del Tribunale Civile di Catania n. 3644/2014, per l'importo complessivo lordo di € 27.463,10;
- 3) di provvedere al finanziamento della spesa scaturente dal presente atto con imputazione della stessa sui seguenti capitoli del bilancio 2015 così distinti:
 - €. 19.831,96 sorte capitale ai cap. 1021 – 1022 - 1023
 - €. 4.698,31 interessi legali al cap. 2182~~00~~
 - €. 2.932,83 spese legali al cap. ~~1058~~ 2182~~00~~
- 4) di dare mandato al Capo Area n. 1 di predisporre gli atti conseguenziali
- 5) trasmettere copia della presente delibera alla Corte dei Conti ed al Revisore contabile come per legge;



COMUNE DI RADDUSA
PROV. DI CATANIA
REVISORE UNICO DEI CONTI

VERBALE N. 1/2015

L'anno duemilaquindici, il giorno cinque del mese di settembre, il Revisore unico dei conti, Dr. Antonino Ferraro, nominato con delibera consiliare n. 21 del 06/07/2015 per il triennio 2015/2018, con la presente rilascia parere, come da richiesta pervenuta in data 01/09/2015, sulla proposta di delibere del C.C. n. 15 del 12/08/2015 :

- Proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 12/08/2015, avente per oggetto "Sentenza Tribunale Civile di Catania – Sez. Lavoro n. 3644/2014 in favore di Cunsolo Giuseppe. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio".

Premesso che i debiti fuori bilancio costituiscono posizioni debitorie maturate al di fuori del sistema del bilancio, poiché si riferiscono ad uscite per le quali manca un'originaria previsione di spesa ovvero a spese effettuate in violazione delle procedure stabilite dalle norme di contabilità. La corretta programmazione e gestione finanziaria dell'Ente locale, per contro, impone che tutte le spese siano anticipatamente previste nel documento di bilancio approvato dal Consiglio comunale e che le decisioni di spesa siano assunte nel rispetto delle norme giuridico-contabili che ne disciplinano la procedura (artt. 151 e 191 TUEL). Tutto ciò costituisce la diretta conseguenza della funzione autorizzatoria a cui assolve il bilancio di previsione degli Enti Locali che possono effettuare le sole spese autorizzate dal Consiglio comunale che, attraverso l'approvazione del bilancio annuale e pluriennale, esercita le sue prerogative di organo di indirizzo dell'attività politico-amministrativa dell'Ente. Per effetto della deliberazione consiliare il debito fuori bilancio viene ricondotto all'interno del sistema del bilancio dell'Ente e, conseguentemente, si rende possibile provvedere al relativo pagamento.

Nel caso di sentenza di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità per valutare l'utilità e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, infatti per le "sentenze esecutive", non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 194 TUEL ai sensi del quale il "riconoscimento" del debito avviene, prima del pagamento, con atto del Consiglio comunale e la delibera del Consiglio serve per riportare all'interno del sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese. E' ciò perché l'eventuale mancato tempestivo pagamento esporrebbe l'Ente locale al rischio di azioni esecutive con aggravio di ulteriori oneri e spese a carico dell'Ente stesso, infatti la normativa in materia prevede un periodo di 120 giorni di tempo, dalla notifica del titolo esecutivo, margine sufficientemente ampio per provvedere agli adempimenti di cui all'art. 194 TUEL ed evitare ulteriori aggravii a carico dell'Ente.

Tutto quanto premesso, esaminata la documentazione e visto il parere di regolarità contabile, si esprime parere favorevole.

Con l'occasione si invita il responsabile dell'area contabile a dare giusta collocazione della spesa in bilancio ed il Consiglio a disporre la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.

Letto approvato e sottoscritto.

II REVISORE UNICO DEI CONTI

(Dr. A. FERRARO)
Dottore Commercialista



21-09-2015

APP. A

RELAZIONE :

DA ALLEGARE AL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL C.C. DEL 21/9/15, RELATIVO AL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DEL DIPENDENTE CUNSOLO GIUSEPPE

Con delibera di G.M. del 10/04/2002 n.19, con oggetto: "riconoscimento retribuzione di posizione organizzativa ai capi area e ai responsabili degli uffici" si dava incarico ad alcuni dipendenti, tra i quali il sig. Cunsolo Giuseppe, della responsabilità di aree e di uffici. Faceva parte della Giunta, nella qualità di assessore, l'attuale capo area il dott. Sebastiano Moschetti.

Successivamente, alcuni dipendenti interessati, tra i quali il sig. Cunsolo Giuseppe e altri, davano incarico per opporsi al fine di recuperare le somme spettanti, con decreto ingiuntivo all'avvocato Santo Li Volsi di Catania. Gli interlocutori, poiché appartenenti all'ufficio del contenzioso e quindi all'area di competenza, erano gli stessi suddetti dipendenti che interloquivano ed avevano rapporti con lo stesso avvocato Li Volsi. Pertanto allo stesso tempo erano clienti e rappresentanti della pubblica amministrazione, palesemente in contrasto ed incompatibili a ricevere questo incarico.

Con sentenza n.3644/2014 del Tribunale di Catania sez. lavoro, si condannava in contumacia il Comune di Raddusa al risarcimento delle somme con soccombenza delle spese e interessi legali maturati.

Con delibera di G.M. n.66 del 25/05/2015, si autorizzava il Sindaco a proporre ricorso in appello avverso la detta su nominata n.3644/2014. La delibera veniva proposta dallo stesso responsabile dell'area il dott. Moschetti Sebastiano, già interessato originariamente come amministratore pro-tempore nel suddetta deliberazione di G.M. del 10/04/2002 n.19.

In data 23/07/2015 con protocollo n.6557 lo scrivente consigliere comunale, chiedeva chiarimenti al Sindaco e alla Giunta comunale, in merito alla suddetta sentenza e all'incarico conferito all'avvocato Fulvio Licari di Enna, chiedendo altresì di conoscere il responsabile del procedimento per il contenzioso del sig. Cunsolo.

Con nota del 17/08/2015, protocollo n.7220, il sindaco congiuntamente a firma del dott. Moschetti Sebastiano, risponde che a seguito della delibera di G.M. n.66 del 25/05/2015, l'avvocato Fulvio Licari incaricato direttamente dal Sindaco, ha comunicato che: " *il potere di proporre valida impugnazione (in assenza di notifica ad istanza di parte) si era consumato il 05/05/2015, non legittimando la riapertura del termine di trenta giorni con l'effettuazione della notifica avvenuta in data 13/05/2015.* " per questo motivo la Giunta ha provveduto a revocare la delibera n.66 del 25/05/2015 e farà proposta al Consiglio Comunale per il riconoscimento della somma come debito fuori bilancio. Nella stessa nota del 17/08/2015 si risponde dicendo che il responsabile pro-tempore del procedimento amministrativo era il dott. Carmelo Cunsolo in duplice veste di segretario comunale e responsabile dell'area 1 segreteria, contenzioso ed affari generali.

Nella succitata nota di risposta, non si fa alcun riferimento alle numerose disposizioni di servizio eseguite dal dott. Carmelo Cunsolo ad individuazione di precise responsabilità istruttorie sul procedimento amministrativi della pratiche del contenzioso. (Vedi allegato: ordine di servizio del 23/02/2011 prot. N.2161, al dipendente Giosuè Carastro e per conoscenza al Sindaco ed alla Giunta) Nello stesso giorno del 23/02/2011 con nota prot. N. 2160, (allegata alla presente relazione) lo stesso responsabile dott. Carmelo Cunsolo ritiene opportuno e necessario comunicare e puntualizzare diligentemente al Sindaco ed alla Giunta Comunale, sulle importanti situazioni e provvedimenti che necessitano essere prontamente adottati

11/11/2015
dall'ufficio contenzioso. Lo stesso dott. Carmelo Cunsolo nella nota di comunicazione individua ancora una volta indica ed assegna la responsabilità del procedimento istruttorio del contenzioso al dipendente Giosuè Carastro di cui conosce già la collaborazione con il sig. Cunsolo Giuseppe.

Nel periodo in cui era possibile ancora ricorrere in opposizione al decreto ingiuntivo, la responsabilità dell'area 1 segreteria, contenzioso ed affari generali passava dalle mani del dott. Cunsolo Carmelo al sig. Cunsolo Giuseppe. Quindi ancora una volta **incompatibilmente** il proponente del ricorso si ritrovava a gestire la propria pratica di contenzioso rappresentando l'ente Comune di Raddusa che avrebbe dovuto difendersi.

Per altri dipendenti appartenenti allo stesso elenco di cui alla summenzionata delibera di G.M. del 10/04/2002 n.19, nei mesi scorsi è avvenuto un pignoramento delle somme spettanti presso la Tesoreria Comunale e ancora ad oggi non vi è notizia di riconoscimento delle somme come debito fuori bilancio, nonostante siano già trascorsi diversi mesi (anch'essi sono procedimenti contenziosi persi in contumacia).

Con nota del 24/08/2015 lo scrivente ha richiesto copia conforme di una serie di atti inerenti la questione di cui in oggetto e questi sono stati consegnati allo scrivente la mattina del giorno stesso in cui doveva svolgersi la seduta del Consiglio comunale;

Lo scrivente è venuto inoltre a conoscenza della sentenza n. 2856/2015 emessa dal Tribunale di Catania in data 16/06/2015 con la quale il giudice definitivamente dispone che "non essendo dimostrata la ricorrenza per gli anni 2004 - 2005 e 2006 degli elementi costitutivi del credito oggetto del presente giudizio, come disciplinati dal CCNL 31\3\1999, la domanda va rigettata, ricadendo il rischio della riscontrata deficienza probatoria in capo al creditore", sentenza che in modo chiaro ed inequivocabile risolve la querelle. Ma la domanda che dopo aver letto tale sentenza sorge spontanea è la seguente: come mai nel procedimento intentato dal Sig. Cardaci Nunzio Ezio il comune di Raddusa si è immediatamente costituito in giudizio (rappresentato come si evince dall'atto dall'avv. Fulvio Licari) mentre questo non è stato fatto in tutti gli altri identici casi - fatto questo che ha comportato la condanna del Comune di Raddusa in contumacia. Vieni da pensare che questa giunta abbia con coscienza e volontà deciso di usare pesi e misure diverse a seconda del dipendente comunale interessato. Quanto rappresentato costituisce palese violazione dei principi di indipendenza ed imparzialità perpetrata dall'amministrazione comunale nei confronti dei dipendenti e della cittadinanza tutta.

Si comunica sin da adesso che la presente relazione da intendersi a corredo della delibera comunale scaturente da questo consiglio del 21/9/15, oltre ad essere comunicata alla Procura generale della Corte dei Conti verrà dallo scrivente inoltre trasmessa alle autorità giudiziarie competenti, per probabile danno all'erario comunale.

Raddusa 21/9/15

Il Consigliere Comunale
Filippo La Mastra





21.09.2015

| |
|----------------------|
| Spedita al Co.Re.CO. |
| Data |
| Prot..... |

COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 19 Del 10/04/2002

OGGETTO RICONOSCIMENTO E TRIBUZIONI DI POSSESSO AI CAPI AREA E AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI

L'anno duemilaino addi dieci del mese di Aprile Alle ore 18,30

Nella casa comunale e nella consueta sede delle adunanze, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge sotto la presidenza del Sig. PROF. GIOVANNI ALLEGRA
 PARTECIPA ^{Vice} IL SEGRETARIO AVV. CARUSO ROSARIO e sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.

| | | | | Presente | Assente | |
|--------|----------------|-----------|------------|-------------|---------|--|
| 1) | PROF. | GIOVANNI | ALLEGRA | - Sindaco | X | |
| 2) | SIG. | LA MASTRA | SILVESTRO | - Assessore | X | |
| 3) | SIG. | TRUSSO | SEBASTANO | - " | X | |
| 4) | SIG. | PALACINO | SEBASTIANO | - " | X | |
| 5) | PIA | MOSCHETTI | SEBASTIANO | - " | X | |
| TOTALE | | | | | 5 | |

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta:

LA GIUNTA

Il Responsabile, sulla regolarità tecnica dell'atto esprime parere favorevole

Il Responsabile
[Signature]

Il Responsabile, sulla regolarità contabile dell'atto esprime parere

Il Responsabile
[Signature]



COMUNE DI RADDUSA

C.A.P. 95040
C.F.: 82001950870

(Provincia di Catania)

C.C.P.: 15897952
Servizio di Tesoreria

LA GIUNTA MUNICIPALE

- Premesso che il Sindaco con proprio provvedimento ha conferito a diversi dipendenti la nomina di Capo Area e di Responsabile degli Uffici;
- Che a seguito di tale conferimento, si rende necessario riconoscere a detti dipendenti la retribuzione di posizione, nei limiti previsti dal 2° comma dell'art. 10 del vigente C.C.N.L.;
- Considerato che l'art. 10 del vigente C.C.N.L. oltre al riconoscimento della retribuzione di cui sopra, prevede il riconoscimento della retribuzione di risultato, il cui importo deve essere ricompreso entro un minimo del 10° ad un massimo del 25° della retribuzione di posizione attribuita e viene corrisposta a fine anno a seguito valutazione dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati dall'Amministrazione;
- Dato atto che, in virtù del riconoscimento della retribuzione di posizione, si ritiene opportuno attribuire ai predetti dipendenti un trattamento annuo, che assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente C.C.N.L., compreso il compenso per il lavoro straordinario;
- Che, con decorrenza 1/1/2002 è necessario procedere all'attribuzione del relativo beneficio;
- Ravvisata la necessità di provvedere in merito;
- Rilevato che le somme da attribuire sono quelle indicate nell'allegato sub "A" che fa parte integrante e sostanziale della presente;
- Visto l'art. 17 del vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Personale;
- Visto il vigente C.C.N.L.;
- Visto l'O.R.E.L. vigente nella Regione Siciliana;
- Acquisiti i pareri di cui all'art. 53 della L. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91;

DELIBERA

- 1) di riconoscere ai Capi Area e ai Responsabili degli Uffici il trattamento annuo a fianco di ciascuno segnato nell'allegato sub "A" che fa parte integrante e sostanziale della presente, quale retribuzione di posizione;

- 2) di dare atto che la retribuzione di posizione assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente C.C.N.L., compreso il compenso per lavoro straordinario;
- 3) di dare atto che la retribuzione di risultato sarà corrisposta a fine anno a seguito dei risultati raggiunti e previo giudizio dei componenti il "Nucleo di valutazione";
- 4) di autorizzare il Responsabile dell'Ufficio Personale di predisporre successivo provvedimento per il relativo impegno di spesa, relativamente a tre mesi.



COMUNE DI RADDUSA

C.A.P. 95040
C.F.: 82001950870

(Provincia di Catania)


C.C.P.: 15897952
Servizio di Tesoreria

ALLEGATO SUB "A"

DIPENDENTE

RETR. DI POSIZIONE

| | |
|-----------------------------|------------|
| Treccarichi Gesualdo | € 6.713,94 |
| Cappello Lidia | € 6.713,94 |
| Brugliera Giovanni | € 5.681,03 |
| Virzi Giuseppina | € 4.957,99 |
| Giardina Maria Laura | € 4.957,99 |
| Lauria Saverio | € 4.957,99 |
| Garao Primo | € 4.957,99 |
| Seminara Maria | € 4.957,99 |
| Mazzarino Sebastiano Tullio | € 4.957,99 |
| Capra Salvatore | € 4.957,99 |
| Cunsolo Giuseppe | € 4.957,99 |
| Cardaci Nunzio Ezio | € 4.957,99 |
| Cantali Giuseppe | € 4.957,99 |
| Rag. Tomasello Giuseppe | € 5.371,15 |



[Handwritten signature]
Sottosegretario

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

IL PRESIDENTE

L'Assessore anziani

Il Segretario Comunale

Si attesta

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n.44 è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 4 APR. 2002 per rimanervi 15 gg. Consecutivi (art.11, comma 1)

Dalla residenza municipale, il

IL Messo Comunale

Il Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, su conforme attestazione del messo comunale, è stata pubblicata all'albo pretorio dal 4 APR. 2002 al 20 APR. 2002 (art.11,, L.R. 44/91) e che contro la stessa non sono stati presentati reclami ed opposizioni

Il Messo comunale

Il Segretario Comunale

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Prot.n. Seduta del

ESECUTIVA

Ai sensi dell'art.12 comma 1°
Legge regionale 3/12/1991 n.44
Il Segretario Comunale

IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE

Per copia conforme all'originale

Raddusa, Li

10

21.09.2015

COMUNE DI RADDUSA



COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/667181
FAX 095/667181

Al consigliere La Mastra Filippo
SEDE

Raddusa, 17/08/2015

E, p.c.

Alla Giunta Comunale
SEDE
Al Presidente del Consiglio
SEDE
Ai Consiglieri Comunali
SEDE

OGGETTO: Riscontro nota del 23/07/2015, prot. 6557.

Relativamente alla richiesta di chiarimenti su diversi procedimenti giudiziari proposto da dipendenti comunali che chiedevano la corresponsione di indennità come responsabili di ufficio, si osserva quanto segue.

Riguardo la sentenza n. 3644/2014, ripercorrendo cronologicamente i fatti, si rileva che il Responsabile del Procedimento era il dr. Carmelo Cunsolo, Capo Area 1 pro-tempore nel periodo in cui è stato notificato il ricorso, 01/09/2011) per cui, in assenza di rapporti di consegna od assegnazioni dello stesso, la responsabilità del procedimento risiede al capo area competente dell'epoca.

La delibera di giunta n. 66 del 25/05/2015 con la quale si proponeva l'appello avverso la sentenza n. 3644, è stata adottata in quanto la volontà di questa Giunta Comunale era di produrre opposizione, salvo la nota dell'avv. di fiducia incaricato, con cui comunicava che il potere di proporre valida impugnazione (in assenza di notifica ad istanza di parte) si era consumato il 05/05/2015, non legittimando la riapertura del termine di 30 giorni con l'effettuazione della notifica avvenuta in data 13/05/2015.

Per questo motivo la Giunta Comunale ha già provveduto alla revoca della delibera n. 66 del 25/05/2015 e farà proposta al Consiglio Comunale per il riconoscimento della somma come debito fuori bilancio.


L'approvanda delibera di CC sarà inviata alla Corte dei Conti la quale si adopererà per cercare eventuali responsabili che hanno originato il presunto danno erariale.

Se ci sono state discrasie dell'Ufficio del Contenzioso, come Lei riporta in nota, esse possono attribuirsi alla molteplicità dei responsabili di Ufficio e di Area che si sono susseguiti a partire dal lontano 2007.

Se la Corte dei Conti riscontrerà danni erariali per condotte amministrative errate, essi saranno in capo ai responsabili di Ufficio o di Area che li hanno originati, nel periodo di riferimento dei loro incarichi.


Distinti saluti

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Dr. Sebastiano Moschetti)



Il Sindaco
(Geom. Cosimo Marotta)

ine di Raddusa (CT) prot. n. 0007220 in U del 17/08/2015 11:52:27



COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/667181
FAX 095/667181

RELATA DI NOTIFICA

Si notifica il presente atto
Al Sig. La Mastra Filippo
In qualità di lo stesso
Data 31/08/2015
Orario
Luogo

Al Consigliere Comunale
La Mastra Filippo
SEDE

E, p.c. Al Sindaco
SEDE

IL MESSO COMUNALE

Allegriano

Giunta Comunale
SEDE

Segretario Comunale
SEDE

OGGETTO: Riscontro a richiesta di ulteriore documentazione sul procedimento del contenzioso per la sentenza n. 3644/2014.

Relativamente alla richiesta di chiarimenti si osserva quanto d'appresso:

- In data 11/09/2011 veniva notificato, unitamente al ricorso del dipendente C.G., il decreto del Tribunale di Catania – Sezione lavoro che fissava l'Udienza di Discussione per il 22/05/2013 ore 9:00. Con lo stesso decreto si avvertiva il convenuto Comune di Raddusa dell'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza.
- Il superiore ricorso veniva assegnato dal Gabinetto del Sindaco all'Area n. 1.
- A questo punto, visti gli atti di ufficio, la pratica veniva archiviata nel fascicolo del contenzioso denominata con il nome dello stesso dipendente.

Si fa presente che, dal momento dell'archiviazione, non esiste agli atti, salvo la presenza di provvedimenti non di nostra conoscenza, nessun atto di assegnazione o rapporto di consegna effettuato ai 4 responsabili succeduti al Responsabile pro tempore dell'area n.1, Dr. Carmelo Cunsolo.

Contestualmente si allegano:


- 1) Nota del Segretario Comunale del 23/02/2011, prot. 2160;
- 2) Ordine di servizio del 23/02/2011, prot. 2161;
- 3) Ordini di servizio del dr. Carmelo Cunsolo nel periodo in cui ha ricoperto la carica di Responsabile pro tempore dell'area 1.

Distinti saluti

Raddusa 31/08/2015

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Dr. Sebastiano Moschetti)

ATT



COMUNE DI RADDUSA
PROVINCIA DI CATANIA

Servizio di Tesoreria c/c.p. 15897952 Codice Fiscale 82001950870
Tel. 095 662323 - 095 662060 Fax 095 662982 C.A.P. 95040

COMUNE DI RADDUSA
PROV. DI CATANIA

Prot. **23.02.11 002161**

Raddusa 22.02.2011

Al dipendente
Giosuè Carastro
E p. c. Al Sig. Sindaco
Alla Giunta

Oggetto: individuazione responsabile dell'istruttoria ;

Premesso che

- Con provvedimento motivato ho provveduto a mobilitare verso l'area di posizione organizzativa n. 4 il dipendente Cunsolo Giuseppe;
 - che lo stesso era stato nominato responsabile del procedimento determina r.g. n. 265/2010 relativamente alle materie contenzioso sviluppo economico contratti sport turismo spettacolo informatica e pubblicazione elettronica;
 - la SS collaborava con il dipendente sig. Cunsolo Giuseppe , anche nel tempo in cui lo stesso ricopriva l'incarico di responsabile dell'area di posizione organizzativa n.1;
- per tutto quanto detto



dispone

che il dipendente Carastro Giosuè sommi tra le sue incombenze anche quella relativa alla istruttoria del contenzioso, facendo riferimento per la attualizzazione delle pratiche alla disponibilità dichiarata dal dipendente Cunsolo Giuseppe e confermando l'ausilio della Sig.ra Piazza Sebastiana.



RELATA DI NOTIFICA

Si notifica il presente atto
al Sig. Carastro Giosuè
in persona lo stesso
Raddusa, 23/02/2011
CRON N.

IL Segretario Generale
Dott. Carmelo Cunsolo

IL MESSO COMUNALE
Teleguino



COMUNE DI RADDUSA
PROVINCIA DI CATANIA

Servizio di Tesoreria c/c.p. 1.5897952
Tel. 095 662323 - 095 662060 Fax 095 662982

Codice Fiscale 82001950870
C.A.P. 95040

COMUNE DI RADDUSA
PROV. DI CATANIA

Prot.

23.02.11 002169

Raddusa 22.02.2011

A Sig. Sindaco
Alla Giunta

Oggetto: il contenzioso ;

Gent.mo,

come la avevo anticipato qualche giorno addietro, atti provvedimenti e richieste che nel tempo non erano state ottemperate adesso stanno andando a soluzione e la mia cartella di posta ad oggetto contenzioso è quotidianamente piena.

Le dissi in una riunione tra le tante che per affrontare gli inadempimenti che provengono dagli uffici fanno riferimento a tempi andati, il contenzioso ed il suo responsabile non hanno strumenti se non a resistere o pagare.

L'anno scorso in una relazione relativamente all'unità " debiti " la invitai ad aprire le trattative con i creditori e malgrado a più riprese verificavo la presenza di alcuni creditori, io non ero interessato, non è stato messo mai in campo nessun piano per la verifica globale del problema.

Oggi non riusciamo a fare più nulla sono quasi 10 i decreti ingiuntivi giacenti presso il TAR e numerosissimi i contenziosi che stanno andando a definizione, e molti altri quelli definiti che attendono una liquidazione.

Non abbiamo liquidità né per trattare, né per adempiere e vi è uno scollamento rispetto agli uffici da cui provengono quelle pratiche che dovrebbero essere quelli responsabili dell'attivazione delle procedure. Dall'altro in questo " momento di passaggio " lo chiamo così vista la migrazione del responsabile del procedimento già responsabile dell'area di posizione organizzativa n. 1 non rinvengo neppure un riferimento e nell'attesa oggi ho assegnato la responsabilità istruttoria al dipendente Giosuè Carastro di cui conosco la collaborazione con il sig. Cunsolo Giuseppe .

Ritengo sia venuto il momento di fare quella sintesi di percorso che da sempre le ho chiesto laddove il confronto deve essere ponderato tra le azioni da porre in essere e le criticità emergenti, e malgrado sia scaduto il provvedimento di nomina quale responsabile dell'area di posizione organizzativa n. 1 ho continuato a sentirne il peso e la responsabilità così come la norma vuole nella logica della continuità gestoria .

La impossibilità di mobilitare risorse economiche ed umane assieme alla carenza di condivisione delle strategie mi porterebbero inevitabilmente ad intervenire quale segretario ai sensi dell'art. 97 del dlgs 267/2000.

Nel salutarLa

IL Segretario Generale
Dott. Carmelo Cunsolo

21.09.2015
A



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA

Il Giudice del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Sonia Di Gesu, all'udienza del 16/6/2015, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., ha emesso, dandone integrale lettura, la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro n. 4061/2011 R.G. promossa

DA

Cardaci Nunzio Ezio, rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. Santo Li Volsi;

- ricorrente -

CONTRO

Comune di Raddusa, in persona del sindaco *pro tempore*, rappresentata e difesa, giusta procura a margine della memoria di costituzioni, dall'avv. Fulvio Licari;

- resistente -

Oggetto: indennità di posizione organizzativa ex art. 10 CCNL Autonomie Locali del 31/3/1999.

Si dà atto che il sottoscritto magistrato è stato immesso nell'Ufficio di Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania in data 17 febbraio 2014.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il presente giudizio il ricorrente in epigrafe, dipendente del Comune di Raddusa, ha chiesto la condanna dell'Ente al pagamento dell'indennità di posizione organizzativa prevista dall'art. 10 CCNL Autonomie Locali relativa agli anni 2004 - 2005 - 2006 nella misura di € 5.164,57 o di € 4.957,99 per ciascun anno.

Si è costituita parte convenuta deducendo l'infondatezza delle pretese attoree; in particolare ha contestato che al ricorrente sia stata mai assegnata la responsabilità di una posizione organizzativa ex artt. 8 e ss. CCNL del 31/3/1999, area caratterizzata da contenuti di elevata professionalità, evidenziando la mancanza dei presupposti per

E
COMUNE DI RADDUSA
Comune di Raddusa
Protocollo N. 0005436/2015 del 18/06/2015



l'erogazione della retribuzione di posizione rivendicata; rileva, in ogni caso, sebbene la norma non sia stata invocata dall'attore, altresì la carenza dei requisiti previsti dall'art. 11 CCNL cit. per il riconoscimento del credito azionato, in considerazione anche della categoria C rivestita dal medesimo.

Tanto premesso, ha chiesto il rigetto delle domande, con vittoria di spese e compensi.

Il procedimento è stato chiamato dinnanzi a questo giudice per la prima volta all'udienza odierna dopo il trasferimento del precedente titolare del ruolo; discussa la causa come da verbale in atti, la stessa è stata decisa mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Il ricorso non può trovare accoglimento per le seguenti ragioni.

L'attore, alle dipendenze del Comune di Raddusa, ha convenuto in giudizio l'Ente chiedendone la condanna al pagamento degli importi indicati in ricorso a titolo di indennità di posizione organizzativa per gli anni dal 2004 al 2006.

Deduce di essere Responsabile di un Ufficio e di aver percepito, per l'anno 2002, la retribuzione di posizione ex art. 10, comma 2, CCNL 31/3/1999, giusta delibera n. 19 del 10/4/2002.

Lamenta che, pur avendo continuato a svolgere le stesse funzioni, per gli anni successivi il Comune non gli ha corrisposto tale emolumento.

Ciò premesso, giova una disamina delle disposizioni rilevanti ai fini della decisione.

L'art. 10 CCNL 31/3/1999 del comparto Regione ed Autonomie Locali per il Personale non dirigente, intitolato "*Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato*", invocato dal ricorrente a fondamento della pretesa creditoria azionata, prevede quanto segue:

"1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 8 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, secondo la disciplina del CCNL per il quadriennio 1998-2001.

2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di L. 10.000.000 ad un massimo di L. 25.000.000 annui lordi per tredici mensilità. Ciascun ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate



3. *L'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale.*

4. *Il valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non può essere comunque inferiore all'importo delle competenze accessorie e delle indennità assorbite ai sensi del comma 1."*

La disposizione in esame, pertanto, testualmente riconosce il trattamento economico accessorio in esame al "personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 8".

L'art. 8, intitolato "Area delle posizioni organizzative", prevede che "1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:

a) *lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;*

b) *lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali;*

c) *lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza.*


2. *Tali posizioni, che non coincidono necessariamente con quelle già retribuite con l'indennità di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995(9), possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella qualifica D, sulla base e per effetto d'un incarico a termine conferito in conformità alle regole di cui all'art. 9.*

Il successivo art. 9 CCNL cit., poi, prevede quanto segue:

"1. *Gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 5 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità.*

2. *Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D.*





3. *Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi. [...]*".

Dalle norme contrattuali sopra riportati emerge che presupposto per il riconoscimento del trattamento economico accessorio denominato "retribuzione di posizione organizzativa" è la contestuale ricorrenza dei seguenti requisiti: 1) l'appartenenza del dipendente alla categoria D; 2) l'istituzione da parte dell'Amministrazione di posizioni di lavoro caratterizzate dall'assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, implicanti lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità con elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa, ovvero l'espletamento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali, ovvero ancora lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza; 3) Il conferimento al dipendente da parte del dirigente, con atto scritto e motivato, di incarico relativo all'area delle posizioni organizzative, per un periodo massimo non superiore a 5 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, tenuto conto della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D.

Com'è evidente, la posizione organizzativa è correlata al relativo livello di responsabilità, richiedendo che quest'ultimo sia "elevato" (*Cass. Civ. sez. L. n. 18703 del 13/9/2011*).

Questo criterio fondamentale è poi declinato all'art. 8 CCNL cit., dove sono esemplificati i possibili contenuti delle posizioni organizzative. In proposito, assume rilievo centrale la funzione direttiva, o, alternativamente l'alta professionalità e il carattere specializzato dell'attività richiesta, pur essendo previste, accanto a queste ipotesi fondamentali, posizioni organizzative anche per attività di vario contenuto (ad es. staff e



studio con ricerca; vigilanza e controllo; coordinamento di attività didattiche), in parte mutuata dalle norme in tema di dirigenza, in ogni caso di notevole rilevanza.

Istituite le posizioni organizzative, secondo quanto previsto dall'art. 8 cit., il CCNL pone precise condizioni per l'affidamento dei relativi incarichi, in relazione ai quali è corrisposta retribuzione di posizione e quella di risultato, previste dall'art. 10, per la durata dei medesimi.

In proposito, l'art. 9 impone all'Ente Locale di formulare in via preventiva criteri generali per conferire i superiori incarichi, e di tenere conto, nell'attribuzione degli stessi, della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisite dal personale, prendendo in considerazione tutti i dipendenti collocati nella categoria D.

Appare chiaro che la norma intende lasciare alla P.A., in ogni caso, un ampio margine di apprezzamento nella considerazione delle specifiche esigenze, nonché nell'individuazione delle posizioni organizzative da attivare in concreto.

Al conferimento dei suddetti incarichi, che per espressa previsione del comma 1 dell'art. 9 cit. deve avvenire in forza di un provvedimento scritto e motivato, è correlata la corresponsione dell'indennità oggetto dell'odierno giudizio.

Ove, poi, l'attività svolta dal titolare dell'incarico, sottoposta a periodica valutazione sulla base di criteri stabiliti preventivamente, sia stata stimata positivamente da appositi servizi di controllo interno o nuclei di valutazione, sorge, altresì, il diritto alla corresponsione della retribuzione di risultato.

Orbene.

Nella specie, alla luce delle allegazioni contenute in ricorso, della documentazione in atti e delle difese svolte dalle parti, non vi è prova della ricorrenza degli elementi costitutivi della pretesa creditoria azionata.

A tal riguardo, va evidenziato che parte resistente ha specificamente contestato sia l'appartenenza dell'attore nella categoria D, sia la titolarità di una posizione organizzativa, istituita secondo le disposizioni del CCNL del 31/3/1999.



L'Amministrazione, in particolare, ha dedotto che al ricorrente, inquadrato nella categoria C, non è mai stata attribuita la titolarità di una posizione organizzativa.

Tali fatti non sono stati contestati dal ricorrente alla prima udienza.

Peraltro, lo stesso attore ha dedotto in ricorso di essere responsabile di un Ufficio, e non di aver avuto attribuita la titolarità di una posizione organizzativa secondo la previsione di cui all'art. 9, che sia stata istituita nel rispetto del disposto di cui all'art. 8 richiamato.

In altri termini, osta all'accoglimento della domanda l'inesistenza di una "assegnazione" da parte dell'Ente di una posizione organizzativa, con la correlata assunzione di responsabilità da parte del dipendente.

Sul punto, appare condivisibile il principio di diritto affermato dalla S.C. in fattispecie analoga, secondo cui *"Il credito retributivo collegato allo svolgimento di incarico di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 18 CCNL comparto ministeri 1998 - 2001, nasce soltanto dal provvedimento di conferimento ad opera dell'amministrazione adottato nella ricorrenza dei presupposti dell'istituzione di tali posizioni, della determinazione dei criteri generali e delle procedure per il conferimento e la revoca, della graduazione delle posizioni organizzative ai fini dell'attribuzione della relativa indennità e della definizione dei criteri e procedure di valutazione periodica"* (cfr. Cass. Civ. sez. L. n. 29269 del 12/12/2008, in fattispecie in cui la S.C. ha cassato la sentenza della corte di appello che riconosceva al dipendente ministeriale l'indennità di posizione organizzativa da epoca anteriore all'attribuzione della posizione).

In altri termini, il diritto alla percezione di tale voce deve essere connesso necessariamente ad una formale nomina all'incarico, a sua volta corrispondente ad una posizione organizzativa validamente costituita (cfr. Cass. Civ. sez. L. n. 1467 del 22/01/2013; Corte d'Appello Ancona 284 del 2010).

Alla luce delle considerazioni esposte, pertanto, la pretesa creditoria azionata non può trovare fondamento sulle norme contrattuali sopra riportate, in mancanza di prova - che era preciso onere del creditore fornire ex art. 2697 c.c. - della ricorrenza degli elementi costitutivi del diritto azionato.



Neppure, poi, il credito azionato potrebbe essere riconosciuto al dipendente in base al disposto di cui all'art. 11 CCNL 31/3/1999, contenente le disposizioni in favore dei Comuni di minori dimensioni demografiche.

Ed invero, tale disposizione prevede che *“1. I Comuni privi di posizioni dirigenziali, che si avvalgano della facoltà di cui all'art. 51, comma 3 bis, della L. 142/90 introdotto dalla L. 191/1998 e nell'ambito delle risorse finanziarie ivi previste a carico dei rispettivi bilanci, applicano la disciplina degli artt. 8 e ss. esclusivamente a dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi formalmente individuati secondo il sistema organizzativo autonomamente definito e adottato.”*.

Ai sensi di tale disposizione, quindi, i Comuni privi di posizioni dirigenziali, che si siano avvalsi della facoltà di attribuire ai responsabili degli uffici o dei servizi funzioni dirigenziali, con provvedimento motivato del sindaco, applicano la disciplina prevista dagli artt. 8 e ss. CCNL a quei dipendenti *“cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi formalmente individuati secondo il sistema organizzativo autonomamente definito e adottato”*.

Come emerge dalla lettura del comma 3 dell'art. 11 citato, solo nel caso in cui i Comuni siano privi di posizioni della categoria D, applicano la disciplina degli artt. 8 e ss. ai dipendenti di cui al comma 1 dell'art. 11 medesimo classificati nelle categorie C o B.

Nella fattispecie in giudizio, l'Amministrazione ha specificamente contestato la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 11, ovverosia l'attribuzione al ricorrente di funzioni dirigenziali nonché l'appartenenza dello stesso alla categoria D, né alla luce delle allegazioni contenute in ricorso e della documentazione in atti si può dire dimostrato il conferimento all'attore di funzioni di tal natura.

La pretesa economica azionata, pertanto, non può essere riconosciuta nemmeno ai sensi dell'art. 11 CCNL 31/3/1999.

Infine, va rilevato che il riconoscimento della retribuzione di posizione organizzativa non può essere fondato sulla delibera n. 19 del 10/4/2002 la quale riguarda l'anno 2002 e non può essere idonea, di per sé, a giustificare la corresponsione dell'indennità invocata anche per gli anni successivi.



In conclusione, non essendo dimostrata la ricorrenza per gli anni 2004 - 2005 e 2006 degli elementi costitutivi del credito oggetto del presente giudizio, come disciplinati dal CCNL 31/3/1999, la domanda va rigettata, ricadendo il rischio della riscontrata deficienza probatoria in capo al creditore.

L'esistenza di difformi orientamenti giurisprudenziali giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Cardaci Nunzio Ezio contro il Comune di Raddusa, in persona del Sindaco *pro tempore*;

Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;

Rigetta il ricorso;

Compensa le spese di lite.

Catania, 16 giugno 2015

IL GIUDICE

dott.ssa Sonia Di Gesu



~~ORIGINALE~~

SENT. 3644/14
R.G. 7096/11

SANTO LI VOLSI
AVVOCATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Viale Jonio, 30 - 95129 CATANIA
Tel. 095 375696 - Fax 095 376590 - Cell. 335 453502
santo.livolsi@pec.ordineavvocaticatania.it
Partita IVA 02900910874



COPIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CATANIA

II SEZIONE CIVILE - LAVORO

- 10918

Il Tribunale di Catania in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Greco, all'udienza di discussione del 5 novembre 2014 ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro iscritta al n. 7096/2011 R.G. Sez. Lavoro, promossa

DA

Cunsolo Giuseppe, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Santo Li Volsi;

- Ricorrente -

CONTRO

Comune di Raddusa, in persona del Sindaco *pro tempore*;

- Resistente contumace -

Si dà atto che il sottoscritto Magistrato è stato immesso nell'Ufficio di Giudice del lavoro presso il Tribunale di Catania in data 17 febbraio 2014.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso al giudice del lavoro, depositato in data 27.06.2011, Cunsolo Giuseppe conveniva in giudizio il Comune di Raddusa, in persona del Sindaco *pro tempore* ed esponeva di essere stato nominato Responsabile del Servizio Economato e Inventario con delibera n. 141 del 4.12.2001, con riconoscimento della retribuzione di posizione da parte del Comune con delibera n. 19 del 10.4.2002, quantificata in € 4.957,99. Deduceva di essere stato confermato nell'incarico di responsabile dell'ufficio

con deliberazione sindacale n. 36 del 28.4.2003, per la durata quinquennale del mandato amministrativo e lamentava che il Comune aveva ommesso di corrispondere la suddetta indennità di area direttiva dall'1.1.2003 al 31.12.2006. Tutto ciò premesso chiedeva di voler condannare il Comune di Raddusa al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità citata per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006, da quantificarsi in € 5.164,57 annui secondo l'art. 10 del CCNL enti locali ovvero, in subordine, nella misura stabilita per l'anno 2002 dal Comune pari ad € 4.957,99 annui, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.

Il Comune di Raddusa, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva.

All'udienza odierna, previa discussione, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione.

Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di parte resistente.

Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.

L'odierno ricorrente ha documentato di essere stato nominato Responsabile dell'Ufficio Servizio Economato – Inventario beni mobili in data 4 dicembre 2001 con determina sindacale n. 141, nonché di essere stato confermato allo svolgimento dello stesso ruolo con successiva determina sindacale n. 36 del 28 aprile 2003, intervenuta, come si legge nel testo, a seguito delle elezioni amministrative del 26 e 27 maggio 2002 (cfr. all.ti 1 e 2 al ricorso). Con tale determina al ricorrente è stata assicurata la corresponsione dell'indennità di posizione *“nella misura che sarà stabilita con successiva deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi degli artt. 10 e 11 del C.C.N.L. del Comparto del personale delle Regioni – Autonomie Locali”* (cfr. n. 3) della determina sindacale).

Deve presumersi la regolare esecuzione dell'incarico conferito da parte del ricorrente, considerato che vi è stata una espressa attribuzione del compito da parte del Comune e non vi sono elementi di segno contrario risultanti dagli atti.

Parte ricorrente ha altresì prodotto la delibera della Giunta Municipale del 10.4.2002 n. 19 dalla quale si apprende che per Cunsolo Giuseppe, la retribuzione di posizione era stata quantificata in € 4.957,99.

Pertanto, dimostrata l'attribuzione dell'incarico di responsabile al ricorrente a partire dall'anno 2003 per la durata del mandato amministrativo, il Comune va

condannato al pagamento della indennità di posizione nella misura, già deliberata dallo stesso per l'anno 2002 e successivamente non modificata, pari ad € 4.957,99 per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 di vigenza dell'incarico, per un importo complessivo di € 19.831,96 (la determinazione dell'indennità annuale nella somma già deliberata dal Comune è avvenuta tenuto conto della genericità della allegazione di parte ricorrente in ordine al mancato riconoscimento del minimo contrattuale di € 5.164,65, dei documenti versati in atti dai quali risulta che il ricorrente è di categoria C4 e dal disposto del CCNL per il quale nei Comuni con minori dimensioni demografiche privi di posizioni della categoria D la retribuzione di posizione per dipendenti classificati nelle categorie C o B può variare da un minimo di lire 6.000.000 ad un massimo di lire 15.000.000 annui lordi per tredici mensilità). La somma dovuta dovrà essere corrisposta dal Comune con gli interessi legali, nel rispetto del divieto di cumulo nel rapporto alle dipendenze degli enti pubblici.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando in ordine alle domande proposte da Cunsolo Giuseppe contro il Comune di Raddusa, in persona del Sindaco *pro tempore*, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:


condanna il Comune di Raddusa al pagamento in favore del ricorrente dell'importo complessivo di € 19.831,96, per le causali indicate in parte motiva, oltre interessi legali dal giorno del sorgere del credito al soddisfo;

condanna parte resistente alla rifusione nei confronti del ricorrente, delle spese di giudizio, che vengono liquidate in complessivi € 2.010,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario *ex art. 93 c.p.c.*

Così deciso in Catania, 5 novembre 2014.


IL CANCELLIERE

Filippo Anastasi



IL GIUDICE

(Dott.ssa Lidia Greco)



RELATA DI NOTIFICA

Certifico io sottoscritto A. Uff. Giud., addetto all'Ufficio Unico Notifiche del Tribunale di Caltagirone di avere notificato in data odierna e ad istanza dell'avv. Santo LI VOLSI nel nome, la superiore sentenza in forma esecutiva al COMUNE di RADDUSA, in persona del Sindaco e legale rappresentante in carica, domiciliato nella Residenza Municipale in Raddusa 95040 ed ivi consegnandone copia mediante il servizio postale con plico raccomandato con a.r.



CORTE D'APPELLO DI CATANIA
UFFICIO UNICO NOTIFICHE
Giuseppe Scudappà

REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

COPIA SPEDITA IN FORMA ESECUTIVA IN FAVORE

Dell'Avv.to Li Volsi S.per parte ricorrente e in proprio


Catania, 11/11/2014

**Il Direttore Amministrativo
F.to Vincenzo Pino**

E' copia per notifica.

Catania, 11/11/2014

**Il Direttore Amministrativo
Dott Vincenzo Pino**



Il Presidente

[Handwritten signature]

Il Consigliere Anziano

[Handwritten signature]



Il Segretario Comunale

[Handwritten signature]

RELATA DI PUBBLICAZIONE

(per 15 - 30 - 60 gg.)

Affissa all'Albo Pretorio il 29 SET. 2015 e defissa il _____

Dalla residenza municipale, li

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale, vista la relazione del Messo Comunale,

certifica

Che il presente atto è stato pubblicato all'albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 28 SET. 2015

- 6 essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (art. 12, co. 2, L. R. n. 44/'91);
- essendo trascorsi 10 gg. dal _____, data di inizio pubblicazione (art. 12, c. 1, L. R. n. 44/91);
- essendo trascorsi _____ gg. dall'inizio di pubblicazione senza opposizioni o reclami.

Dalla Residenza Municipale, li 28 SET. 2015

Il Segretario Comunale



[Handwritten signature]

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li

Il Funzionario del Comune